

## **SUNTO DEL RICORSO – R.G. n. 449/2012**

Con ricorso all'Ecc.mo T.A.R. Lazio, ritualmente notificato in data 29.12.2011, il sig. Vincenzino Zenone, Assistente della Polizia di Stato, ha richiesto l'annullamento, previa sospensiva:

- della graduatoria finale di merito del concorso interno, per titoli di servizio ed esame scritto, a 116 posti per l'accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di Vice Sovrintendente del ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto con D.M. 23.07.2009, successivamente elevati a 350 con D.M. 28.02.2011, approvata con decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane, a firma del Direttore Centrale per le Risorse Umane *p.t.*, n. 333-B/12.O.4(08)/7312 del 02.11.2011, pubblicato sul Supplemento Straordinario n. 1/27 bis del Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno del 03.11.2011, e successivamente rettificata con ulteriori decreti del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane, a firma del Direttore Centrale per le Risorse Umane *p.t.*, n. 333-B/12.O.4(09)/7622 del 14.11.2011 e, rispettivamente, n. 333-B/12.O.4(09)/8369 del 28.11.2011, nella parte in cui al ricorrente sig. Zenone Vincenzino sono stati attribuiti soltanto complessivi punti 89,10 e lo stesso non è stato inserito tra i vincitori del concorso;

- del decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane, a firma del Direttore Centrale per le Risorse Umane *p.t.*, n. 333-B/12.O.4(08)/7312 del 02.11.2011, pubblicato sul Supplemento Straordinario n. 1/27 bis del Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno del 03.11.2011, come detto di approvazione della suddetta graduatoria, sempre *in parte qua*;

- del decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane, a firma del Direttore Centrale per le Risorse Umane *p.t.*, n.

333-B/12.O.4(09)/7622 del 14.11.2011, di rettifica della suddetta graduatoria, sempre *in parte qua*;

- del decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane, a firma del Direttore Centrale per le Risorse Umane *p.t.*, n.

333-B/12.O.4(09)/8369 del 28.11.2011, di ulteriore rettifica della suddetta graduatoria, sempre *in parte qua*;

- nonché di ogni altro atto presupposto, prodromico, consequenziale e/o, comunque, connesso, anche laddove non conosciuto.

Col medesimo gravame il sig. Zenone ha altresì richiesto l'accertamento del rispettivo diritto ad essere inserito tra i vincitori del concorso in questione, con ogni ulteriore e consequenziale statuizione.

Il suddetto ricorso è stato depositato in data 20.01.2012 ed iscritto al R.G. n. 449/2012 dell'Ecc.mo T.A.R. Lazio.

A sostegno del gravame così proposto il sig. Zenone ha dedotto un unico ed articolato motivo di censura, del seguente tenore:

"Motivo unico: *Violazione e falsa applicazione dell'art. 24-quater del D.P.R. 24.04.1982, n. 335. Violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 7 del bando di concorso.*

*Violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione dei titoli di servizio fissati dalla Commissione esaminatrice in particolare con i verbali n. 14 del 22.11.2010 e n. 27 del 30.05.2011. Violazione e falsa applicazione della regola della uniformità del criterio di giudizio. Più in generale, violazione e falsa applicazione di ogni norma e principio in materia di buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa.*

*Violazione dell'art. 3 della Legge 07.08.1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere dovuto ad illogicità, irragionevolezza, travisamento, incoerenza. Disparità di trattamento. Ingiustizia manifesta."*

il sig. Zenone Vincenzino è risultato classificato al 459° (e, dopo i decreti di rettifica, al 462°) posto della graduatoria finale di merito, col voto complessivo di 89,10, di cui 72,50 per voto relativo alla prova scritta, e 16,60 per titoli di servizio, e, pertanto, non è rientrato nel novero dei vincitori del concorso.

Senonchè, il punteggio complessivamente riconosciutogli per i titoli di servizio è notevolmente inferiore a quanto, effettivamente ed equamente, gli sarebbe spettato.

Sicchè, come si avrà modo di dimostrare, in presenza di una corretta valutazione da parte della Commissione esaminatrice lo stesso sarebbe senz'altro rientrato tra i 350 vincitori del concorso in esame.

\*\*\*\*\*

Al fine di procedere con la maggiore chiarezza possibile, pare opportuno preliminarmente soffermarsi sulle categorie di titolo di servizio ammessi a valutazione ai sensi dell'art. 12 del bando di concorso, le quali sono le seguenti:

- a) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 12;*
- b) qualità delle mansioni svolte con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta, fino a punti 8;*
- c) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell'amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, fino a punti 6;*
- d) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione frequentati e superati, fino a punti 4;*
- e) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferitogli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi*

*dell'amministrazione, fino a punti 4;*

*f) speciali riconoscimenti, fino a punti 6;*

*g) anzianità complessiva di servizio, fino a punti 10."*

Il comma 2 del medesimo art. 12 del bando prevede, poi, che, *"Nell'ambito delle suddette categorie, la commissione esaminatrice determini i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi."*

Infine, l'art. 12 cit. prevede, altresì, ai commi 3, 4 e 5, che *"Il Direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice copia del foglio matricolare aggiornato, nonché le domande di partecipazione corredate da un foglio notizie contenente l'elenco dei titoli di servizio e ogni altra indicazione utile afferente il concorso, redatto dal dirigente l'ufficio o reparto di appartenenza e sottoscritto per conferma dal candidato."*; *"La commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali sottoscritte da tutti i componenti ed allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante."*; *"La valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei soli candidati che abbiano superato la prova scritta."*

Nella fattispecie *de qua* i criteri di valutazione dei titoli di servizio sono stati fissati dalla Commissione esaminatrice, alla stregua di quanto anticipato, con il verbale n. 14 del 22.11.2010.

La stessa Commissione esaminatrice, sempre coerentemente con quanto anticipato in premessa, mediante ulteriore verbale n. 27 del 30.05.2011, ha dichiarato che, pur mantenendo fermi i criteri a suo tempo adottati, al fine di garantire la più equa valutazione dei titoli in possesso dei singoli candidati, ha ritenuto di dover integrare il precedente verbale con alcune specificazioni relative agli *"incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell'amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e*

*presuppongano una particolare competenza professionale.”; ai “titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione frequentati e superati.”; ai “lavori originali elaborati per il servizio”.*

\*\*\*\*\*

E' possibile, a questo punto, passare all'esame dei punteggi attribuiti dalla Commissione esaminatrice al sig. Zenone relativamente a ciascuna delle voci concernenti i titoli di servizio.

A) RAPPORTI INFORMATIVI E GIUDIZI COMPLESSIVI DEL BIENNIO 07-08  
(punteggio massimo attribuibile: punti 12.)

Al sig. Zenone risultano essere stati attribuiti punti 4,10 per l'anno 2007, e punti 4,20 per l'anno 2008, per un punteggio totale complessivo pari a **8,30**.

In merito a questa valutazione non sembra esservi nulla da eccepire, per cui si può senz'altro prendere per buono il suddetto punteggio.

B) QUALITA' DELLE MANSIONI SVOLTE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA SPECIFICA COMPETENZA PROFESSIONALE DIMOSTRATA ED AL GRADO DI RESPONSABILITA' ASSUNTA (punteggio massimo attribuibile: punti 8).

Al riguardo al sig. Zenone la Commissione esaminatrice ha assegnato un punteggio complessivo pari a 2, fortemente trascurando e/o sottovalutando i titoli di servizio (relativamente alle mansioni svolte) del ricorrente.

La Commissione esaminatrice, in effetti, risulta aver ritenuto valutabile ed attribuibile al sig. Zenone il solo punteggio massimo contemplato per la sottocategoria di cui alla lettera "a) *Addetto a mansioni caratterizzate da servizio prevalentemente interno*" di questo gruppo.

Peraltro, al sig. Zenone avrebbero dovuto essere senza remore attribuiti **punti in più**; ossia, in luogo dei 2 punti effettivamente riconosciutigli, i **3** punti previsti dalla lettera "b)" per le Mansioni di cui alla lettera a) con prevalenti compiti di

addestramento, ovvero con diretta responsabilità per il buon andamento di un settore. Inoltre, in ogni caso, il punteggio massimo contemplato (**4 punti**) per la sottocategoria di cui alla lettera "d) *Addetto a mansioni caratterizzate da servizi prevalentemente esterni (esempio: servizi di sicurezza ed ordine pubblico...*".

Ciò sulla base di quanto segue.

Il sig. Zenone, sulla base dei rispettivi rapporti informativi, tra gli incarichi relativi agli anni da prendere in considerazione (2007-08-09) era in grado di vantare quello di "*Componente di squadra*" del Reparto Mobile ovvero quello di "*operatore di Reparto Mobile Servizi di Ordine Pubblico*"; quello di "*Addetto alla gestione patrimoniale e contabile*" dell'Ufficio Amministrativo Contabile – Sezione T.E.P. del Reparto Mobile; ed, infine, quello di "*assegnato all'inserimento e alla trasmissione dei dati al C.E.N.A.P.S. del Ministero dell'Interno*", tutti riferiti agli interi anni di competenza e non ad una frazione di essi.

La Commissione esaminatrice, erroneamente operando, ha ritenuto, in modo assai sommario, di poter ricondurre gli incarichi in questione alla lettera a) del gruppo B), e/o, comunque, di poter ritenere l'attività nel complesso espletata dal sig. Zenone prevalentemente riconducibile, per l'appunto, alla lettera a) del gruppo B, e, per l'effetto, riconoscendo ed attribuendo i due punti (punteggio massimo) previsti per tale categoria.

Invece, i criteri di valutazione fissati dalla stessa Commissione consentivano (*recte*: imponerono) una valutazione contemporanea e separata dei tre incarichi.

Tanto ciò è vero che la stessa Commissione ha riconosciuto un punteggio pari a 4, quello maggiore, previsto dalla lettera d) ad altro partecipante al concorso -sig. Taraborrelli Enzo-, il quale si trovava nella medesima situazione del sig. Zenone, vale a dire con le mansioni di "*Componente di squadra*" del Reparto Mobile ovvero quello di "*operatore di Reparto Mobile Servizi di Ordine Pubblico*" e contestualmente quello di "*Addetto all'ufficio V.E.C.A. del Reparto Mobile*".

\*\*\*\*\*

Secondo quanto anticipato, esaminando i rapporti informativi relativi al sig. Zenone, tra gli incarichi di cui al triennio 2007-08-09 figurano quello di "*Componente di squadra*" del Reparto Mobile ovvero "*operatore di Reparto Mobile Servizi di Ordine Pubblico*"; quello di "*Addetto alla gestione patrimoniale e contabile*" dell'Ufficio Amministrativo Contabile – Sezione T.E.P. del Reparto Mobile; e, infine, quello di "*assegnato all'inserimento e alla trasmissione dei dati al C.E.N.A.P.S. del Ministero dell'Interno*", tutti riferiti agli interi anni di competenza e non ad una frazione di essi (il tutto, giova ripeterlo, come risultante dal foglio notizie inviato dalla Direzione del Reparto Mobile al Dipartimento ai sensi dell'art. 6 D.M. 23.07.2009 e dai rapporti informativi dei tre anni e tutti trascritti a matricola).

Orbene, il terzo incarico, cioè quello di "*assegnato all'inserimento e alla trasmissione dei dati al C.E.N.A.P.S. del Ministero dell'Interno*", potrebbe essere considerato appartenente alla lettera "b" (in alternativa alla lettera "a") ovvero "*addetto alle mansioni di cui alla lettera a), con prevalenti compiti di addestramento o di coordinamento, ovvero con diretta responsabilità per il buon andamento ..... di una procedura*" (procedure contabili C.E.N.A.P.S.), essendo documentato, come sopra, sia nei rapporti informativi annuali sia nel foglio notizie (art. 6 D.M. 23.07.2009) sottoscritti dal Dirigente.

Pertanto, darebbe diritto all'attribuzione di **punti 3** previsti nel gruppo "B" lettera "b)" in aggiunta ai **4 punti** per l'incarico di "*operatore di Reparto Mobile Servizi di Ordine Pubblico/componente di squadra*" del Reparto Mobile previsti dalla lettera "d)" ovvero "*Addetto a mansioni caratterizzate da servizi prevalentemente esterni (esempio: servizi di sicurezza ed ordine pubblico.....*".; a tali punti in ogni caso si andrebbero a sommare quantomeno i **2 punti** previsti per "*addetto alla gestione patrimoniale e contabile*" dell'ufficio amministrativo contabile di cui alla lettera "a)".

Ma potrebbe anche essere considerato di competenza, in aggiunta o in alternativa, della sezione successiva del verbale del 22.11.2010 della Commissione Esaminatrice, ovvero la lettera "C) *INCARICHI E SERVIZI SPECIALI CONFERITI CON SPECIFICO PROVVEDIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE*".

Al riguardo occorre specificare e chiarire che la Commissione esaminatrice risulta aver mal interpretato ed applicato quanto stabilito da sé stessa col verbale del 22.11.2010, relativo ai criteri di valutazione titoli.

Tale verbale, nella parte che qui interessa, prevede che *"il punteggio totale da assegnare sarà dato dalla media matematica dei punteggi attribuiti a ciascuno degli anni presi in valutazione, con riferimento agli incarichi ricoperti nel corso dell'anno stesso. Ove nel corso dell'anno risultino svolte mansioni di diversa natura sarà considerata quella esercitata per un periodo prevalente di almeno due mesi rispetto alle altre o, in mancanza di tale circostanza, quella che attribuisce il maggior punteggio".*

Ora, in realtà, ed *in primis*, alla luce delle previsioni di cui sopra, nell'ambito della Lettera "B" avrebbero dovuto costituire oggetto di valutazione gli *"incarichi ricoperti nel corso dell'anno stesso"* per gli anni 2007-08-09, così riconoscendosi che, come accade nella realtà, si possano svolgere più incarichi contestualmente.

Il secondo periodo della previsione spiega, dipoi, come valutare le *"mansioni"* svolte in periodi diversi, imponendo di considerare e valutare quella effettuata per un *"periodo (NON L'INCARICO) prevalente di almeno due mesi rispetto alle altre"* e, *"in mancanza di tale circostanza"*, riferendosi ancora al periodo e non all'incarico, *"quella che attribuisce il maggior punteggio"*.

Quindi l'unica circostanza a cui si riferisce la previsione stilata in sede di fissazione dei criteri di valutazione è quella relativa al *"periodo prevalente di almeno due mesi"*; e se tale periodo, invece, è inferiore a due mesi si tiene conto della mansione più valutata.



Le previsioni di cui sopra, invece, non contemplano l'ipotesi di due (o più) mansioni svolte contemporaneamente nel medesimo periodo proprio perché è legittimo che vadano valutate entrambe, presupponendo, oltre alle maggiori competenze, maggiori responsabilità ed anche un maggior impegno da parte di chi ricopre più incarichi.

\*\*\*\*\*

Tornando, più da vicino, al caso del sig. Zenone, in qualità di "*addetto alla gestione patrimoniale e contabile*" dell'Ufficio Amministrativo Contabile, lo stesso era esposto a personale responsabilità nella redazione della contabilità, provvedendo a sottoscriverla unitamente al Dirigente del Reparto. Contabilità, inoltre, relativa ad un intero settore quale quello definito con disposizione interna "*area missioni*", che comprende le competenze economiche per i servizi fuori sede in missione, rimborso spese di viaggio in ordine pubblico, indennità ex Legge 86/01, indennità di prima sistemazione, ecc., che deve essere inoltrata alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo e i relativi dati contabili trasmessi - attraverso *software* specifici forniti dal Ministero - al C.E.N.A.P.S., ovvero al Centro Elaborazione dati contabili del Ministero dell'Interno per il personale della Polizia di Stato, utilizzando proprie credenziali per l'accesso alle procedure stipendiali di competenza.

E' innegabile che a seguito dell'incarico di cui alla lettera "d", operatore/componente di squadra del Reparto Mobile per i servizi di Ordine Pubblico in forza al IV Nucleo operativo dello stesso, il sig. Zenone era (ed è) tenuto ogni giorno a prendere visione dell'ordine di servizio e ad effettuare i servizi di ordine pubblico allorché se ne presentava (e se ne presenti) l'esigenza giornaliera in occasione di manifestazioni politiche, sociali, sportive, ecc., su tutto il territorio nazionale (particolarmente il nord-est). Quando non si presenta tale necessità, lo stesso doveva svolgere quella di addetto all'ufficio per l'espletamento delle incombenze amministrative-contabili già esposte. L'Amministrazione, d'altro canto,

ha un notevole risparmio con tale sistema utilizzando il sig. Zenone sia per l'ordine pubblico in funzione delle necessità giornaliere, sia, contestualmente, per l'attività dell'ufficio contabile; sia, infine, per la trasmissione della contabilità con la procedura informatizzata al C.E.N.A.P.S..

Giova ribadire, infine, che il Dirigente del Reparto Mobile ha, in ordine al sig. Zenone, senza dubbio "*certificato*" tale condizione, riportando gli incarichi e le mansioni svolte nel rapporto informativo annuale, nel foglio matricolare e nel foglio notizie (ex art. 6 del D.M. 23.07.2009).

\*\*\*\*\*

Conclusivamente, e tirando le somme di tutto quanto sopra diffusamente esposto, al sig. Zenone sono stati attribuiti meno punti di quelli di effettiva spettanza.

Infatti, in luogo dei **2 punti** effettivamente attribuitigli dalla Commissione esaminatrice per le mansioni di cui alla lettera "a)" Addetto a mansioni caratterizzate da servizio prevalentemente interno, avrebbero dovuto (e dovrebbero) essere attribuiti (come da criteri di valutazione di cui al verbale del 22.11.2010):

- i **3 punti** previsti dalla lettera "b)" per le Mansioni di cui alla lettera a) con prevalenti compiti di addestramento, ovvero con diretta responsabilità per il buon andamento di un settore.

Inoltre, in ogni caso -trattandosi dell'incarico che "*attribuisce il maggior punteggio*"-, avrebbero dovuto (e dovrebbero) essere attribuiti **ulteriori 4 punti**, previsti dalla lettera "d)" per le mansioni caratterizzate da servizi prevalentemente esterni (esempio: servizi di sicurezza ed ordine pubblico), punti -come sopra detto- attribuiti ad altro partecipante al concorso -sig. TARABORRELLI Enzo- il quale, si ribadisce, era ed è nella stessa posizione amministrativa del sig. Zenone con uguali mansioni di "*Componente di squadra*" del Reparto Mobile ovvero quello di "*operatore di Reparto Mobile Servizi di Ordine Pubblico*" e quello di "*Addetto all'ufficio V.E.C.A. del Reparto Mobile*";

**Per un totale, nel gruppo B, di 6 (2+4) oppure 7 (3+4) punti, invece dei 2 attribuiti.**

\*\*\*\*\*

C) INCARICHI E SERVIZI SPECIALI CONFERITI CON SPECIFICO PROVVEDIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE (alla data del 19.09.2009), CHE COMPORTINO UN RILEVANTE AGGRAVIO DI LAVORO E PRESUPPONGONO UNA PARTICOLARE COMPETENZA PROFESSIONALE (Punteggio massimo previsto punti 6).

Per questo gruppo al sig. Zenone è stato attribuito un punteggio pari a 0,2 quale "*componente commissione consultiva*" disciplina nell'anno 2008, ma non risulta essere stato attribuito alcun punto in merito all'incarico posseduto dal sig. Zenone di "*addetto alla trasmissione dei dati al C.E.N.A.P.S.*"; pure in questo caso si è in presenza di una ingiusta sottovalutazione (o, meglio, di una omissione, vista la totale mancata attribuzione di punti) a discapito del ricorrente.

Al riguardo occorre tener presente che, con verbale n. 27 del 30.05.2011 diretto alla integrazione di quello n. 14 del 22.11.2010, ("*criteri di valutazione titoli*"), la Commissione esaminatrice ha previsto punti "*0,20 per ogni incarico annuale o frazione di anno superiore a 6 mesi*". In particolare, in proposito il verbale della Commissione esaminatrice ha disposto che "*il punteggio da attribuire verrà assegnato di volta in volta, in relazione agli incarichi e ai servizi speciali risultanti esclusivamente da apposita attestazione ministeriale e/o da trascrizione sul foglio matricola*".

Orbene, l'incarico posseduto dal sig. Zenone di "*addetto alla trasmissione dei dati al C.E.N.A.P.S.*", del tutto conformemente ai criteri fissati dalla Commissione esaminatrice, è stato disposto dal Dirigente del Reparto, responsabile a livello periferico dotato di autonomia funzionale come previsto dalla normativa; è stato inoltre trasmesso al Dipartimento della Pubblica Sicurezza. – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Servizio T.E.P. e Spese Varie – Divisione III; è stato, da ultimo,

regolarmente trascritto sul foglio matricola.

In definitiva, pertanto, il Dirigente del II Reparto Mobile, in assenza di dipendenti con la qualifica di Operatore Terminalista di I Livello II Modulo, ha disposto, tenuto conto delle conoscenze necessarie per svolgere tali procedure, che il sig. Zenone venisse, in aggiunta alla ordinaria elaborazione e redazione delle contabilità dell'Ufficio Trattamento Economico del Personale – Sezione Conti, "assegnato all'inserimento e alla trasmissione dei dati C.E.N.A.P.S. del Ministero dell'Interno"; con ciò determinando un notevole risparmio per l'Amministrazione, che ha così evitato, infatti, l'istituzione di un apposito ufficio.

**Non può essere revocato in dubbio, quindi, che lo stesso avrebbe dovuto essere valutato e riconosciuto con l'adeguato punteggio, pari, complessivamente, a 0,60 (risultante di 0,20 x 3 anni) in aggiunta ai 0,20 già attribuiti nel gruppo "C".**

\*\*\*\*\*

D) TITOLI ATTINENTI ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE CON PARTICOLARE RIGUARDO AI CORSI PROFESSIONALI E DI SPECIALIZZAZIONE FREQUENTATI E SUPERATI alla data del 19.09.2009 (punteggio massimo assegnabile 4,00).

Ulteriori punti sono recuperabili dal sig. Zenone, e dovevano essergli riconosciuti, anche in relazione a questo gruppo.

In effetti il sig. Zenone poteva (e può) vantare l'Attestato di "Tecnico di finanza e gestione commerciale per aziende agricole con l'uso del computer" a seguito di corso di formazione della durata di sette mesi.

Al sig. Zenone per tale corso sono stati assegnati 0,40 punti.

Peraltro, sulla base del verbale n. 27 del 30.05.2011 di integrazione di quello n. 14 del 22.11.2011, la Commissione esaminatrice ha stabilito, per i corsi non contemplati dalla circolare n. 500/C/AA2/9553 del 16.07.2009 della Direzione Centrale degli Istituti di Istruzione, un punteggio rapportato alla durata dei corsi

stessi, prevedendo, in caso di durata del corso da 14 gg. in poi, l'attribuzione di 0,50 punti.

**Al sig. Zenone, sulla scorta di quanto anticipato, sono stati attribuiti 0,40 punti in luogo dei 0,50 effettivamente da riconoscergli. In tal caso, dunque, il sig. Zenone è stato penalizzato di 0,10 punti.**

**Sempre al sig. Zenone, in relazione a questo gruppo, avrebbero dovuto essere riconosciuti:**

- **punti 0,30 in luogo dei 0,20 attribuitigli per il titolo di NBCR presso Istituti di Pubblica Sicurezza. Corso di una settimana in regime di settimana corta** (come si evince dall'All. 1 della Circolare n. 500/C/AA2/9553 del 16.07.2009 della Direzione Centrale degli Istituti di Istruzione, tutti i corsi sono espressi in settimane e sottoposti a valutazione per tali periodi seppure svolti in regime di settimana corta);
- **punti 0,50 per il Corso AUC della durata di 5 mesi più la correlativa ferma biennale.**

**Dunque, riassumendo, sotto questo profilo al sig. Zenone appaiono essere stati non riconosciuti punti per un totale di 0,70.**

\*\*\*\*\*

E) LAVORI ORIGINALI ELABORATI PER IL SERVIZIO CHE IL CANDIDATO HA SVOLTO NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE ATTRIBUZIONI O PER SPECIALE INCARICO CONFERITOGLI DALL'AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA O DA QUELLA PRESSO CUI PRESTA SERVIZIO CHE VERTONO SU PROBLEMI GIURIDICI, AMMINISTRATIVI O TECNICI OVVERO SU QUESTIONI DI PARTICOLARE RILIEVO ATTINENTI AI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE (punteggio massimo attribuibile 4 punti), F) SPECIALI RICONOSCIMENTI (punteggio massimo attribuibile 6 punti).

G) ANZIANITA' COMPLESSIVA DI SERVIZIO (punteggio massimo attribuibile 10 punti).

Per il gruppo F al sig. Zenone sono stati attribuiti 0,40 punti.

Per il gruppo G, infine, al sig. Zenone sono stati riconosciuti 3 punti.

Al riguardo non vi sono particolari obiezioni da sollevare.

\*\*\*\*\*

E' possibile, a questo punto, procedere al conteggio finale.

Il sig. Zenone, come si rammenterà, ha avuto il riconoscimento di un punteggio complessivo pari a 89,10, di cui 72,50 quale voto per la prova scritta, e 16,60 per i titoli.

Occorre aggiungere a tale punteggio quanto ingiustamente, erroneamente ed illegittimamente non riconosciutogli, ovvero:

- **4** o **5** punti in più per quanto riguarda il gruppo B);
- **0,60** punti in più per quanto riguarda il gruppo C):
- **0,70** punti in più per quanto riguarda i titoli non valutati.

Poiché, per rientrare tra i vincitori del concorso al sig. Zenone sarebbe bastato raggiungere il punteggio complessivo di **91,05**, è evidente che lo stesso abbondantemente vi sarebbe rientrato se la Commissione esaminatrice, rettamente operando, gli avesse riconosciuto i punti di spettanza.

**Infatti, sommando al punteggio di 89,10 i 5,30 (o 6,30) punti ingiustamente sottrattigli, si perviene ad un totale di 94,40 punti (o, addirittura, di 95,40), che lo avrebbe largamente fatto rientrare nel novero dei vincitori.**

**Resta così inequivocabilmente dimostrato che il sig. Zenone avrebbe dovuto essere incluso, e senza remore, nel novero dei vincitori del concorso.**

#### **SUNTO DEI MOTIVI AGGIUNTI**

Con ricorso per motivi aggiunti, il sig. Zenone Vincenzino ha impugnato il verbale n. 64 del 02.01.2012 della Commissione Esaminatrice, mai notificatogli e conosciuto, come detto, soltanto per effetto del deposito operato dal Ministero resistente nel presente giudizio in data 10.02.2012, nonché ogni altro atto presupposto, prodromico,

conseguenziale e/o, comunque, connesso, compresi, sempre *in parte qua* e per quanto occorrer possa, i decreti del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane, a firma del Direttore Centrale per le Risorse Umane *p.t.*, n. 333-B/120.4(09)/587 del 26.01.2012, nonché n. 333 B/120.4(09)/1528 del 09.03.2012, entrambi di ulteriore rettifica della graduatoria concorsuale.

Secondo quanto visto in premessa, il Ministero ha fornito riscontro del fatto che la Commissione Esaminatrice, con verbale n. 64 del 02.01.2012, a fronte del ricorso proposto dal sig. Zenone, ha proceduto al riesame della relativa posizione.

Segnatamente, in sede di riesame la Commissione:

- non ha accolto le censure sollevate dal sig. Zenone contro la valutazione dei titoli di cui al gruppo B);
- ha accolto le censure sollevate dal sig. Zenone avverso la valutazione dei titoli di cui al gruppo C);
- ha infine accolto, ma solo assai parzialmente, le censure sollevate dal sig. Zenone nei confronti della valutazione dei titoli di cui al gruppo D.

Ovviamente, da parte del sig. Zenone non si hanno obiezioni contro la rivalutazione effettuata dalla Commissione dei titoli di cui alla categoria C), sicché occorre soffermare l'attenzione sul riesame, insatisfattivo ed erroneo, della valutazione dei titoli di cui alle categorie B) e D).

\*\*\* \*\*

Orbene, procedendo con ordine, quanto alla valutazione dei titoli di cui alla categoria B), la Commissione Esaminatrice ha ritenuto corretta e confermato l'attribuzione del punteggio di 2 sulla base di due rilievi:

- in quanto risulterebbe prevalente la mansione espletata dal sig. Zenone di "*addetto ufficio trattamento economico*", così come previsto dai criteri di valutazione stabiliti nel verbale n. 14 del 22.11.2010;
- poiché, inoltre, tale valutazione risulterebbe supportata da quanto attestato dal

Dirigente del Reparto nel foglio notizie, laddove verrebbe esclusivamente indicata, quale mansione svolta dal dipendente (dal 2003 alla data del 19.09.2007), quella di *"addetto ufficio trattamento economico"*.

La stessa Commissione, infine, nel prendere atto dell'attribuzione di punteggio effettuata per i medesimi corsi ed in relazione a mansioni simili nei confronti del sig. Taraborrelli, ne ha rilevato l'erroneità decidendo di procedere alla variazione del punteggio del quadro B) da 4 a 2.

\*\*\* \*\*

I rilievi sui quali la Commissione Esaminatrice perviene a confermare, in ordine ai titoli contemplati alla categoria B), il punteggio originariamente attribuito al sig. Zenone sono tutti nettamente erronei.

Giova al riguardo rammentare che, col ricorso introduttivo, il sig. Zenone aveva evidenziato di aver documentato, in sede concorsuale, di poter vantare, sulla base dei rispettivi rapporti informativi, in relazione al periodo da prendere in considerazione (2007-2008-2009), ben tre incarichi svolti contestualmente. Vale a dire, per la precisione, quelli di *"Componente di squadra"* del Reparto Mobile ovvero quello di *"operatore di Reparto Mobile Servizi di Ordine Pubblico"*; quello di *"Addetto alla gestione patrimoniale e contabile"* dell'Ufficio Amministrativo Contabile – Sezione T.E.P. del Reparto Mobile; ed, infine, quello di *"assegnato all'inserimento e alla trasmissione dei dati al C.E.N.A.P.S. del Ministero dell'Interno"*, tutti riferiti agli interi anni di competenza e non ad una frazione di essi.

E lamentando, pertanto, che la Commissione non avesse proceduto ad una loro valutazione contemporanea e separata (la quale, se vi fosse stata, lo avrebbe portato al riconoscimento di un punteggio ben maggiore).

La Commissione Esaminatrice, in merito, come visto, nel rigettare la censura sollevata dal ricorrente, ha ritenuto di confermare il punteggio di 2 sulla base della asserita prevalenza della mansione di *"addetto ufficio trattamento economico"*,



all'uopo richiamando i criteri di valutazione fissati col verbale del 22.11.2010.

Senonché, una corretta applicazione proprio di quei criteri di valutazione avrebbe dovuto portare la Commissione Esaminatrice a conseguenze ben diverse.

Quanto, infatti, allo svolgimento di più mansioni, i suddetti criteri di valutazione prevedevano precisamente che *"Ove nel corso dell'anno risultino svolte mansioni di diversa natura sarà considerata quella esercitata per un periodo prevalente di almeno due mesi rispetto alle altre o, in mancanza di tale circostanza, quella che attribuisce il maggior punteggio..."*.

I criteri di valutazione, come evidenziato col ricorso introduttivo, dunque, si sono limitati a prevedere l'ipotesi di mansioni succedutesi nel corso dell'anno, imponendo di considerare quella svolta per un periodo prevalente di almeno due mesi rispetto alle altre, o, in mancanza di ciò, quella attributiva del maggior punteggio.

I criteri di valutazione, invece, non hanno detto nulla con riferimento all'ipotesi, quale quella del sig. Zenone, di mansioni non succedutesi ma svolte contestualmente; sicché queste ultime avrebbero dovuto essere valutate cumulativamente, con conseguente attribuzione del relativo punteggio previsto per ciascuna di esse.

Tanto, per l'appunto, alla stregua di quanto sostenuto dal sig. Zenone col ricorso introduttivo e che in questa sede non può che ribadirsi.

Al sig. Zenone, conseguentemente, ben avrebbero potuto essere riconosciuti:

- 2 punti, di cui alla lett. a) della categoria B) per l'incarico di *"Addetto alla gestione patrimoniale e contabile"* dell'Ufficio Amministrativo Contabile – Sezione T.E.P. del Reparto Mobile;
- 3 punti di cui alla lett. b) della categoria B) per l'incarico di *"assegnato all'inserimento e alla trasmissione dei dati al C.E.N.A.P.S. del Ministero dell'Interno"*;
- 4 punti di cui alla lett. d) della categoria B) per l'incarico di *"operatore di Reparto"*

*Mobile Servizi Ordine Pubblico/componente di squadra*” del Reparto Mobile.

Per un totale, addirittura, di ben 9 punti, da ridurre ad 8 quale massimo punteggio fissato per la categoria, in luogo di quelli concretamente riconosciutigli e poi anche del tutto inopinatamente confermati dalla Commissione per il tramite del verbale del 02.01.2012.

Anche a voler “*volare basso*”, d’altro canto, e, cioè, accorpando in qualche modo la valutazione degli incarichi di “*Addetto alla gestione patrimoniale e contabile*” e di “*assegnato all’inserimento e alla trasmissione dei dati al C.E.N.A.P.S. del Ministero dell’Interno*”, facendoli confluire in un’unica lettera della categoria B) – la lett. a) o la lett. b) - i punti complessivamente da attribuire al sig. Zenone sarebbero dovuti essere comunque almeno 6 o 7 (ovvero 2 + 4, oppure 3 + 4).

Non ci si può esimere dall’ulteriormente evidenziare come, pur, per assurdo, volendo accedere all’interpretazione la più restrittiva possibile dei criteri di valutazione più volte richiamati, e così fare riferimento alla mansione attribuita del maggior punteggio, al sig. Zenone, quale “*Componente di squadra*”, avrebbero dovuto comunque essere riconosciuti almeno 4 punti (cioè come minimo 2 in più di quelli attribuitigli).

Infine, non giova, ai fini di una valutazione di correttezza dell’operato della Commissione Esaminatrice, la “*repentina*” riduzione dei punti compiuta nei confronti del sig. Taraborrelli, la quale, in verità, sembra esser più che altro espressione del tentativo di rintuzzare, in qualche modo (*recte*: alla meno peggio, oseremmo dire), le censure di cui al ricorso del sig. Zenone. Tanto che trattasi di modifica che non appare riportata, del tutto singolarmente (al pari di quella che concerne il sig. Zenone), nei decreti di rettifica della graduatoria successivamente intervenuti.

\*\*\* \*\*

Neppure il riferimento alle risultanze del foglio notizie, d’altro canto, giova alla Commissione Esaminatrice.

Ciò in quanto, dal foglio notizie sottoscritto dal sig. Zenone, in servizio presso il Reparto Mobile di Ordine Pubblico della Polizia di Stato (non Questura di Pavia come asserito dall'Amministrazione) e dal rispettivo Dirigente risulta ben altro, ossia testualmente:

- "dal 17/12/98 al 27/06/98 (in realtà 99) incarico o servizio Frequntatore di corso sede ufficio S.A.A. Peschiera del Garda;";

- "dal 28/06/98 (in realtà 99) **AD OGGI** incarico o servizio **Componente squadra sede ufficio 2° REPARTO MOBILE PADOVA;**";

- "dal 22/10/01 al 09/12/03 incarico a servizio ADD. SEGRETERIA NUCLEO sede ufficio 2° REPARTO MOBILE PADOVA;";

- "**DAL 10/12/03 AD OGGI** incarico o servizio **ADD. UFF. TRATT. ECON, sede ufficio 2° REPARTO MOBILE PADOVA;**".

Pertanto, i fatti documentati nel foglio notizie dicono esattamente altro: è assolutamente errata la decorrenza dell'incarico presso l'ufficio trattamento economico quale enucleata dalla Commissione, decorrenza che, infatti, non corrisponde al vero sia stata dal "2003 alla data del 19.09.2007", bensì, come riportato testualmente, dal 2003 AD OGGI, ovvero sino alla data di sottoscrizione del foglio notizie, avvenuta nel 2011.

Ma, cosa forse ancora più dirimente (ed è grave l'omissione della Commissione al riguardo), dal foglio notizie risulta pienamente l'incarico, e per un maggior periodo, cioè dal 1998 AD OGGI, di "Componente di squadra".

Pertanto, dal foglio notizie (cioè dalla documentazione) risulta senz'altro lo svolgimento di più incarichi contestualmente, i quali, dunque, avrebbero dovuto essere cumulativamente considerati dalla Commissione Esaminatrice, come del resto puntualmente affermato dall'Ecc.mo T.A.R. Lazio in un caso analogo (v. sentenza n. 1192/2012).

Non è secondario rilevare, infine, proprio per accentuare la dimostrazione

dell'ingiusta sottovalutazione sulla quale la Commissione continua a restare immota, che proprio a causa dell'incarico di "Componente di squadra" del sig. Zenone, che non consente lo svolgimento di servizi con orari programmabili, la rispettiva coniuge, con la nascita del secondo figlio, avvenuta nel 2008, ha dovuto licenziarsi da un impiego a tempo indeterminato (perché inconciliabile, per l'appunto, con la situazione familiare legata all'attività del ricorrente).

\*\*\* \*\*

La Commissione Esaminatrice non si è fatta mancare, in sede di riesame, ulteriori errori/omissioni, concernenti la valutazione dei titoli di cui alla categoria D).

Ciò in quanto, se ha provveduto alla rettifica del punteggio erroneamente attribuito al corso per tecnici della finanza e gestione commerciale, innalzandolo da 0,40 a 0,50, ha invece peraltro completamente omissso, *bypassando* quanto fatto valere col ricorso introduttivo, di rettificare la valutazione del corso N.B.C.R. in funzione della durata (portandola da 0,20 a 0,30), nonché di valutare il corso di Ufficiale di Complemento dell'Esercito e Ferma Biennale svolto presso le Forze Armate tra l'altro facenti parte dello stesso comparto sicurezza-difesa (per un punteggio da riconoscere pari a 0,50).

Loreto Aprutino, 08.01.2020

Avv. Remo Giovanetti